

N. 100/2024 PROCEDIMENTO UNITARIO



TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|---|------------------------|
| - dott. Federico Pani | Presidente est. |
| - dott. Andrea Turturro | Giudice |
| - dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione | Giudice |

ha emesso la seguente

SENTENZA

AI SENSI DELL'ART. 270 CCII

Letto il ricorso con cui **AMERIGHI FERDINANDO SOCIETÀ AGRICOLA** (c.f. 01382260519), nonché personalmente **AMERIGHI PAOLO** (c.f. MRGPLA45D01F656A), **AMERIGHI ROBERTO** (c.f. MRGRRT62D14F656M), **AMERIGHI GIUSEPPE** (c.f. MRGGPP39H09F656M) e **AMERIGHI ROBERTA** (c.f. MRGRRT66A63F656N), rappresentati e difesi dall'avv. Camilla Bozzo, hanno chiesto l'apertura della propria liquidazione controllata;

letta la relazione depositata dai gestori nominati dall'OCC (rag. Simona Favilli e dott. Salvatore Parisi);
visti gli artt. 268 ss. CCII;

OSSERVA

Sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, poiché il debitore il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.

Sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in quanto:

- a) la società agricola verso in conclamato stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett. c del CCII come «*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*») essenzialmente riconnesse, secondo quanto si evince dal ricorso, dal crollo delle serre del 2010 causato da un evento atmosferico, cui è seguito un progressivo indebitamento senza una ripresa sufficiente del volume di affari, più di recente aggravato dall'emergenza pandemica e dall'aumento dei costi dei materiali connesso anche alle guerre in corso;
- b) i soci illimitatamente responsabili, a loro volta, hanno assunto obbligazioni in proprio anche per far fronte alla crisi di liquidità dell'impresa agricola, dei cui debiti comunque rispondono in via sussidiaria stante il vincolo di solidarietà;
- c) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;



- d) il gestore ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.

Per ciò che attiene alla nomina del liquidatore, ai sensi del novellato art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il Tribunale può confermare l'OCC di cui all'articolo 269 in caso di domanda presentata dal debitore o può scegliere nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. Nel caso di specie, non vi ragiona alcuna per non confermare i gestori già individuati dall'organismo.

Ai sensi della lettera f) della stessa norma il Tribunale «*dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia*». Ritiene il Tribunale di dover dare continuità al decreto n. 22 del 2021 con il quale il Presidente del Tribunale, sotto il regime della Legge 3/2012, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo «*che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento*». A norma dell'art. 270, comma 2, lett. f), la presente sentenza deve altresì essere pubblicata presso il Registro delle imprese.

P.Q.M.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **AMERIGHI FERDINANDO SOCIETÀ AGRICOLA** (c.f. 01382260519), nonché di **AMERIGHI PAOLO** (c.f. MRGPLA45D01F656A), **AMERIGHI ROBERTO** (c.f. MRGRRT62D14F656M), **AMERIGHI GIUSEPPE** (c.f. MRGGPP39H09F656M) e **AMERIGHI ROBERTA** (c.f. MRGRRT66A63F656N);
- **nomina** giudice delegato il **dott. FEDERICO PANI**;
- **nomina** liquidatori la **rag. SIMONA FAVILLI** e il **dott. SALVATORE PARISI**;
- **rimette** al giudice delegato la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, previa documentata e motivata istanza dei liquidatori;
- **ordina** al debitore qualora non avesse già completamente ottemperato il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- **autorizza** provvisoriamente i soci ad utilizzare i beni mobili registrati di loro proprietà, impregiudicata ogni valutazione dei liquidatori in merito all'utilità della loro liquidazione;
- **dispone** che i liquidatori aprano un conto corrente dedicato alla procedura nel quale verrà acquisito l'intero attivo della procedura, ivi compresa la quota di redditi che eccederà il mantenimento, nelle forme che saranno stabilite dal giudice delegato;
- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- **dispone** che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dal liquidatore), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni



cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- **dispone** che, a cura dei liquidatori, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti;
- **dispone** che, a cura della Cancelleria, la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale;
- **dispone** che, a cura della Cancelleria, la sentenza venga trasmessa al Registro delle Imprese per la prescritta pubblicazione.

Si comunichi ai liquidatori, i quali avranno cura di notificare la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024

Il Presidente est.

Dott. Federico Pani

